COMUNE DI SOLESINO

Provincia di Padova

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Sono tenuti altresì a presentare domanda gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di contratti di locazione provvisoria per emergenza abitativa, al fine di poter prorogare tale assegnazione e per l'eventuale assegnazione definitiva

Art. 1 – Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

1. La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi dei decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007,n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero".

2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso (requisito cosi modificato a seguito della sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale e con L.R. n. 18 del 15.09.2026);

b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all' articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari dì diritti di proprietà, di usufrutto, dì uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alia casa coniugale in cui

risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20.05.2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". E' sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al punto 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei predetti diritti, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari (cosi modificato con L.R. n. 18/2026);
d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall' ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.990,00 (aggiornato con Decreto dei Direttore della U.O. Edilizia n. 11917 del 16 marzo 2026 (BUR n. 37 del 27/03/2026);
f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso (così modificato con L.R. n. 8/2026);
f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo (aggiunto con LR. n, 18/2026);
f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017 e s.m.i, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28 della medesima legge regionale (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32,comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 39/2017 (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) della L.R. n. 39/2017 e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga (aggiunto con L.R, n. 18/2026);

3. I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al punto 2, lettere b), c). d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al punto 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. n. 39/2017 e successive modifiche ed integrazioni).
Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n, 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi delia legge 20.05.2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle

forme di legge. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2 dell' art. 26 della L.R. n. 39/2017, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando (così modificato con L.R. n. 18/2026).

Art.2- Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive

Situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:	PUNTI
- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	5
- indicatore ISEE-ERP da 2.001,00 a 10.000,00	da 5 a 1
Presenza di persone anziane di età:	PUNTI
- compresa fra anni 65 e anni 75	da 1 a 3
- oltre i 75 anni	3
Presenza di persone con disabilità: (*) condizioni non cumulabili	PUNTI
- presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)	3
- presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*)	5
Genitore solo con figli a carico; per figli minorenni:	PUNTI
- da 1 a 3	da 2 a 5
- oltre i 3 figli	5
Genitore solo con figli a carico; per figli maggiorenni:	PUNTI
- da 1 a 3	da 1 a 3
- oltre i tre figli	3
Nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e da coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio	PUNTI
-Senza figli	3
-Con figli minori di età inferiore a 4 anni	7
-Con figli minori di età superiore a 4 anni	5
Residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto solamente se associato alla presenza di almeno un'altra e diversa, condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 4/2018: (così modificato dal R.R. n 1/2026, in esecuzione della	PUNTI

sentenza n 95 del 21 gennaio 2026 della Corte d'Appello di Venezia)	
-Da 10 a 30 anni	punti da 0,3 a 1
-Oltre i 30 anni	punti 1
Emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	2
Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	da 1 a 5

Condizioni oggettive

Condizioni abitative improprie dovute a:

dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	10
coabitazione con altro o più nuclei familiari	1
presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio*	2
sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)*	da 2 a 4
alloggio antigienico*, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, n 4) lettera b) del D.P.R 30 dicembre 1972, n 1035 e s. m.i	2

(*) Queste condizioni devono essere certificate dall'autorità competente per territorio, purchè tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando

Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	12
Mancanza di alloggio da almeno un anno**	14

(**) La mancanza di alloggio da almeno un anno DOVRA' essere debitamente dimostrata nelle forme di legge

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio (art. 8 del R Regionale n. 4 del 10/08/2018): punteggio totale massimo = 8 punti

Genitori soli con minori (punti 2,00): Nucleo familiare composto esclusivamente da un genitore con uno o più figli minori a carico, in carico al servizio sociale del comune di Solesino comprovato da idonea documentazione rilasciata da Comune	2
Anziani soli (punti 2,00): Nuclei monofamiliari anziani che abbiano compiuto il 65esimo anno di età alla data di presentazione del bando in carico ad un servizio sociale del Comune di Solesino comprovato da idonea documentazione rilasciata da Comune,	2
Famiglie con minori (punti 2,00): Nuclei familiari con presenza di minori, in carico al servizio sociale del comune di Solesino sia per contributo economico che per l'erogazione di servizi, con il quale è stato o viene condiviso un progetto di attivazione o inclusione sociale rispetto al quale la	2

soluzione del problema abitativo risulti elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere certificata dal servizio sociale	
Nuclei con persone con invalidità civile o disabilità (punti 2,00): Nuclei familiari composti da almeno una persona con disabilità (invalidità civile non inferiore al 67%) in carico al servizio sociale del Comune di Solesino, comprovata da verbale delle Commissioni Mediche competenti.	2

Art. 3 – Riserve

a) Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali (art.30 della L.R.39/17)

FATTISPECIE	% ANNUA
Persone che **non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età** alla data di pubblicazione del bando	8%
Coppie che **abbiano contratto il matrimonio da non oltre tre anni** dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, dando priorità alle coppie con figli minori a carico di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero	8%
Famiglie costituite da **un unico genitore**, con uno o più figli a carico	8%

I nuclei familiari che sono in possesso delle condizioni oggetto delle riserve presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista nel presente Bando.

b) Riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 44 L.R. 39/2017)

c) Riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per le forze dell'ordine (art. 29 L.R. 39/2017)

Art. 4 – Termine per la presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate dal giorno 20/11/2026 alle ore 15 fino alle ore 23.59 del 23/12/2026.

Art. 5- Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione
La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07/08/2018, é presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'art. 49, comma 1, lettera e) delia L.R. 3.11.2017 n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017 n. 39 e sue successive modifiche ed integrazioni da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c). d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28,12.2000, n. 445, Il requisito di cui ai comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE (priva di omissioni e difformità) relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via TELEMATICA attraverso il caricamento nella Piattaforma regionale con le seguenti modalità:

a) con il supporto di un operatore presso il comune di Solesino in via 28 Aprile n. 19, **esclusivamente previo appuntamento** da fissare **dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 - 13:00 e dalle ore 14:00 - 17.00** contattando il numero 049 7991007 (referente dott. Fabio Girotto). Non sarà possibile richiedere appuntamento nei due giorni precedenti la scadenza del bando.
b) presentazione della domanda on line da parte dei cittadini mediante autenticazione tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) direttamente sul portale della Regione Veneto all'indirizzo: https://erp.regione.veneto.it/Home/LoginSpid e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma. (Il cittadino che presenta autonomamente la domanda on line sul portale della Regione Veneto attraverso l'autenticazione SPID dovrà confermare, mediante apposito segno di spunta che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti inserendo l'identificativo della marca da bollo da Euro 16,00.)

Per la presentazione della domanda, sarà necessario che la stessa sia corredata dai seguenti allegati:

- marca da bollo di € 16,00
- documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- copia dell'Attestazione ISEE con la dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità, relativa al/ai nucleo/i familiare/i del richiedente e di tutti i componenti il nucleo aspirante assegnatario:
- per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007 o del permesso di soggiorno con validità almeno biennale con documentazione comprovante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D. L.gs. n. 286 del 25.07.1998 o in caso di cittadini extracomunitari titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, copia dello specifico permesso dì soggiorno ai sensi del D. L.gs. n. 251/2007; deve essere prodotta copia del titolo di soggiorno del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare aspirante assegnatario;
- autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto (modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Solesino https://www.comune.solesino.pd.it/ alla sezione Avvisi);
- per i proprietari di immobili: in caso di inagibilità presentare provvedimento comunale, se l'alloggio di proprietà è assegnato ai coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione;
- modulo dì delega per l'inserimento della domanda sulla piattaforma ERP in caso di presentazione dell'istanza consegna all'Ufficio Servizi Sociali (modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Solesino https://www.comune.solesino.pd.it/ alla sezione Avvisi).

Documentazione indispensabile per attestare le condizioni soggettive e oggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante la presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) e/o portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 (*);
- documentazione attestante il matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto (modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Solesino https://www.comune.solesino.pd.it/ alla sezione Avvisi)
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- certificazione attestante l'eventuale dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica rilasciata dall'ente che ha assegnato la dimora (*);
- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio ;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale ;
- ordinanza dì Sgombero

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza dell'addetto, oppure inoltrata - già firmata - per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

Art. 6- Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

Il Comune di Solesino procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando.
Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione economica, prevale la domanda con data di presentazione anteriore.
In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.
Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita. La Commissione Alloggi, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune entro quindici giorni dalla loro determinazione.
La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.
La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

Art. 7- Modalità di assegnazione degli alloggi (art.10 del.R.R n 4/2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28 mq	45 mq	1
2	45,01 mq	65 mq	2
3	65,01 mq	75 mq	2
4	75,01 mq	80 mq	3
5	80,01 mq	95 mq	3
6 o più	Oltre 95 mq		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma i seguenti criteri:

a) alloggio con una camera da letto: una persona oppure un coppia (coniugi o coppia convivente)
b) alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppia convivente, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a 65 mq utili
c) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto della condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie. Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicap gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purché la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Art. 8- Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art.11 del Regolamento Regionale n: 4/2018)

La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art.24 della L.R. 39/17 così come disciplinato dall'art. 11 del regolamento regionale approvato con D.G.R. n: 1119 del 31/07/2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

Art. 9- Criteri per la determinazione dei canoni di locazione (art.7 R.R n.4 2018)

Ai sensi dell'art. 36 della L.R n. 39/2017 il canone degli alloggi viene determinato e applicato in base agli art.7 del R.R 4/2018 in materia di E.R.P, così come modificato dal R.R 4/2019 e s.m.i

Art. 10 -Durata del contratto di locazione (art.34 della L.R n 39/2017)

Il contratto di locazione ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo secondo le condizioni previste all'art.34 della L.R n. 39/2017

Art. 11- Pubblicità del Bando
Il Comune di Solesino provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 12- Informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando.
L'informativa completa relativa alla partecipazione del presente Bando ERP 2026 è visibile e scaricabile dal sito https://www.comune.solesino.pd.it/. Il richiedente prende visione dell'informativa presso gli uffici del Comune all'atto della domanda e sottoscrive l'accettazione nella procedura di acquisizione dell'istanza.

Art. 13- Riferimenti del Comune di Solesino

Ufficio Servizi Sociali – INDIRIZZO Via 28 Aprile, 19 – 35047 Solesino (PD)

- Telefono 049/771611
- Indirizzo e-mail: info@comunesolesino.it
- Responsabile del Servizio: Ing. Eberrini Luca
- Indirizzo per la corrispondenza cartacea:

Municipio Via 28 Aprile, 19 - 35047 Solesino (PD) - Settore

- Indirizzo PEC: solesino.pd@cert.ip-veneto.net